



**COMUNE DI GRADO**

**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
PER L'ESERCIZIO DELLE  
ARTI DI STRADA**

Approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 19/03/2019

IL SINDACO  
Dario Raugna  
*(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)*

# INDICE GENERALE

<b>Art. 1</b>	Oggetto e finalità .....	3
<b>Art. 2</b>	Soggetti destinatari ed ambito di applicazione .....	3
<b>Art. 3</b>	Definizioni .....	3
<b>Art. 4</b>	Individuazione aree, postazioni e condizioni generali d'esercizio delle arti di strada .....	4
<b>Art. 5</b>	Iscrizione registro artisti di strada e scelta posteggi .....	5
<b>Art. 6</b>	Divieti .....	5
<b>Art. 7</b>	Sanzioni .....	6
<b>Art. 8</b>	Entrata in vigore .....	6

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina l'insieme delle disposizioni volte a valorizzare e ad ospitare le forme artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo, esercitate in spazi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale di Grado, allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti, salvaguardando nel contempo, con imposizione di vincoli e limiti, la serena e civile convivenza, al fine di tutelare la quiete pubblica, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro e l'igiene ambientale ed in generale la sicurezza stradale ed urbana.
2. L'Amministrazione comunale di Grado promuove, inoltre, lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte di strada anche con l'organizzazione di iniziative, rassegne e festival espressamente dedicati, valorizzando la capacità, la qualità e la ricerca artistica delle performance svolte su strada.

## **Art. 2**

### **Soggetti destinatari ed ambito di applicazione**

1. Il Regolamento per l'esercizio delle arti di strada si applica agli artisti di strada che, in base alle proprie abilità, competenze artistiche e creative, rendono espressioni artistiche di strada o esercitano mestieri artistici di strada.
2. Il presente Regolamento non si applica:
  - a. agli artisti di strada che operano in locali o aree private;
  - b. agli esercenti lo spettacolo viaggiante;
  - c. alle attività di pubblico spettacolo di cui all'art.68 del T.U.L.P.S.;
  - d. alle attività di artigianato e a tutte le attività che abbiano caratteristiche diverse da quelle artistico-espressivo.

## **Art. 3**

### **Definizioni**

1. Sono considerate "arti di strada" le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in un luogo pubblico o aperto al pubblico. In particolare sono definite:
  - a. **"espressioni artistiche di strada"** tutte le attività, di cui al precedente periodo, che non prevedono un titolo d'accesso per la partecipazione del pubblico e vengono svolte senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione, ferma restando la libera e volontaria offerta dello spettatore. Rientrano in questa categoria, a titolo di esempio e senza carattere esau- stivo, le attività di: acrobati, giocolieri, saltimbanco, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clown, artista di bolle giganti, statue viventi, mimi, figuranti, fachiri, burattinai, marionettisti, danzatori, musicisti, can- tanti, madonnari;
  - b. **"mestieri artistici di strada"** le attività finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere artistico-espressivo, frutto dell'ingegno creativo

dell'artista di strada, per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo.  
Rientrano in questa categoria gli artisti che eseguono l'opera sul momento ispirandosi al soggetto committente, quali ad esempio i ritrattisti e i caricaturisti.

2. Sono vietate le attività dirette a speculare sull'altrui credulità (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili).  
Sono, altresì, vietate tutte quelle attività che comportino pericolo o comprovato disagio per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo da valutarsi da parte dell'Amministrazione Comunale in relazione al caso concreto o ad esigenze contingenti.

## **Art. 4**

### **Individuazione aree, postazioni e condizioni generali d'esercizio delle arti di strada**

1. Sul territorio del Comune di Grado le arti di strada sono esercitabili, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, dal lunedì alla domenica, con i seguenti orari:  
dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 nei mesi da ottobre ad aprile;  
dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 23:00 nei mesi da maggio a settembre;  
esclusivamente nelle aree e nelle postazioni individuate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, del contesto urbano, delle condizioni ambientali e ricettive. L'attività svolta è esonerata dall'ottenimento della concessione di suolo pubblico. L'occupazione di suolo pubblico con attrezzature non potrà comunque superare la superficie massima consentita e corrispondente a mq.2.
2. Il numero massimo giornaliero di artisti di strada sarà corrispondente al numero di aree e postazioni individuate dall'Amministrazione Comunale.
3. Ogni artista o gruppo di artisti di strada non potrà esibirsi per più di 10 giorni per anno solare, utilizzando esclusivamente piccoli impianti di amplificazione alimentati a batteria a limitata potenza, e sempre che le emissioni sonore non risultino arrecare pregiudizio alla quiete pubblica.
4. La Polizia Locale e gli altri Organi preposti al controllo, in particolari condizioni di necessità e urgenza, ovvero per la presenza di eventi e manifestazioni particolari, o qualora l'esercizio dell'arte di strada sia fonte di molestia, di intralcio alla circolazione veicolare o pedonale, nonché per motivi di sicurezza e pubblico interesse, può in ogni momento, anche con ordine verbale, far cessare l'esercizio delle arti di strada in atto o apportare modifiche temporanee e/o limitazioni alle condizioni generali di esercizio.
5. Restano escluse dai limiti individuati dai commi 1, 2 e 3 le attività artistiche svolte nell'ambito di iniziative promosse o approvate dall'Amministrazione comunale di rassegne e festival espressamente dedicati all'arte di strada o di intrattenimento con artisti di strada.
6. In caso di esercizio di attività artistiche con utilizzo di fuoco o di fiamme libere o di effetti pirici e di oggetti infuocati, l'artista deve necessariamente mantenere una distanza di sicurezza di almeno 5 metri dal pubblico e dovrà garantire la presenza di teli ignifughi e di un estintore ed osservare tutte le specifiche eventuali ulteriori prescrizioni e cautele che gli verranno impartite, di volta in volta, in relazione alla performance, al contesto urbano, alle distanze di sicurezza dal pubblico, alle misure di

protezione e di sicurezza.

7. Per l'esercizio di tecniche di disegno e pittura, devono essere utilizzati materiali e prodotti non indelebili e che non danneggino il sito in cui si svolge l'esercizio medesimo, ovvero persone e cose, e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di decoro urbano.

L'attività potrà essere svolta unicamente con l'utilizzo di colori e materiali lavabili, tali da non danneggiare in alcun modo le pavimentazioni e dev'essere eseguita su teli amovibili.

È vietato dipingere su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio.

8. Per l'esercizio della tecnica della verniciatura a spruzzo, devono essere utilizzate esclusivamente bombolette spray ecologiche e non tossiche, utilizzando esclusivamente i luoghi individuati dall'Amministrazione comunale.

## **Art. 5**

### **Iscrizione registro artisti di strada e scelta posteggi**

1. L'arte di strada è esercitata sul territorio comunale nei limiti del presente Regolamento, previa iscrizione nel "Registro dell'Arte di Strada" presso il Servizio Attività Economiche - SUAP del Comune di Grado.
2. Per l'iscrizione nel "Registro dell'Arte di Strada" l'artista o il rappresentante del gruppo di artisti dovrà presentarsi personalmente, munito di documento d'identità, presso gli uffici del Servizio Attività Economiche - SUAP per la compilazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e conseguente registrazione del proprio nominativo.
3. Il Servizio Attività Economiche - SUAP provvederà ad annotare sul registro le generalità dell'artista, rilasciando all'interessato un permesso annuale sul quale verrà annotato giornalmente il posteggio che andrà ad occupare tra quelli disponibili.
4. Presso la sede della Polizia Locale viene messa a disposizione la planimetria riportante i posteggi individuati dall'Amministrazione comunale.  
Il giorno dell'esibizione, o in giornata prefestiva qualora l'artista intenda esibirsi in giornata festiva, si rivolgerà alla Polizia Locale per la scelta del posteggio, se disponibile, che verrà annotato sul permesso annuale.
5. In caso di controllo, la mancata esibizione della ricevuta di iscrizione al Registro dell'Arte di Strada e relativa indicazione del posteggio prescelto comporterà l'immediata sospensione dell'attività da parte degli organi di vigilanza.
6. Gli artisti non potranno esibirsi sullo stesso posteggio per due giornate consecutive.
7. Il posteggio verrà assegnato su scelta dell'interessato, in base all'ordine cronologico di arrivo presso la sede della Polizia Locale.

## **Art. 6**

### **Divieti**

1. L'artista è responsabile, limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia dello spazio e di eventuali danneggiamenti al manto stradale.
2. L'artista che svolge esibizioni non può richiedere il pagamento di biglietti, ticket o

comunque pretendere un corrispettivo in danaro per la sua esibizione.

3. È vietato svolgere l'attività di cui al presente Regolamento, nei luoghi individuati se utilizzati per spettacoli, eventi, trattenimenti regolarmente autorizzati.  
In tali casi l'artista ha diritto di utilizzare diverso posteggio, tra quelli individuati appositamente dall'Amministrazione comunale.
4. L'amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a cose e a persone, derivanti dai comportamenti tenuti durante l'esibizione da parte dell'artista.
5. Durante le esibizioni dovrà essere mantenuto un comportamento tale da:
  - non arrecare eccessivo disturbo della quiete pubblica, rispettando sempre e comunque i limiti della legge sulle emissioni sonore, ivi compresi i regolamenti comunali;
  - non recare intralcio alla normale circolazione veicolare e pedonale;
  - assicurare il decoro e l'integrità del suolo, delle infrastrutture e degli arredi.

### **Art. 7** **Sanzioni**

1. Ferma restando l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, la violazione delle norme sopra citate è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa da €25,00 (venticinque/00) a €150,00 (centocinquanta/00), da applicarsi con le modalità ed i criteri previsti dalla Legge 24/11/1981, n.689 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il mancato rispetto di quanto contenuto nel presente Regolamento comporterà, inoltre, l'applicazione della sanzione accessoria dell'inibizione all'esercizio dell'arte di strada nel Comune di Grado per i successivi 90 giorni. A tal fine l'organo di Polizia trasmetterà al Servizio Attività Economiche - SUAP il verbale di accertata violazione per il provvedimento conseguente.
3. In caso di danneggiamento di arredi o luoghi, il responsabile è tenuto al ripristino degli stessi, oltre al risarcimento di eventuali danni.
4. E' fatta salva l'applicazione di altre leggi che possono avere applicazione nella materia regolamentata nel presente documento.

### **Art. 8** **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comportano l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente Regolamento.